COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 48 del 11/06/2020

PROPOSTA N.ro 58 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Attivazione dell'Area Pedonale Urbana del centro storico cittadino nel periodo 15/06 - 30/06/2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE – CAPO SETTORE 4°

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 347 del 17/06/1993 con la quale è stata istituita e delimitata l'area pedonale urbana nel Centro Storico di Città Sant' Angelo.
Viste le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali era stato regolamentato il transito e la sosta dei veicoli in genere nell' area pedonale sopra citata.
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 100 del 26/06/2015 ad oggetto "Riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento e della mobilità nel centro storico cittadino".
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n° 69 del 29/06/2015 per le parti non in contrasto con il presente atto.
Ravvisata l'opportunità di disporre una parziale anticipazione della disciplina stabilita con la citata Ordinanza Sindacale n° 69/2015, per quanto attiene la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi (orario 00:00 – 24:00) e l'attivazione dell'Area Pedonale Urbana in orario mattutino (10:30 – 12:30) e pomeridiano (orario 18:00 – 19:45), nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno 2020.
Ribadito che le vie e piazze del centro storico cittadino interessate dall' Area Pedonale Urbana sono le seguenti:

1. C.so Vittorio Emanuele, nel tratto incluso tra Largo Cavour e l'intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia;
2. Via del Teatro;
3. Via A. Diaz;
4. Piazza Garibaldi;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1°, n° 2), del vigente Codice della Strada l'Area Pedonale è la "*zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.*"
ricordato che i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedite capacità motorie non possono sostare al di fuori degli spazi loro riservati quando costituiscono pericolo e/o intralcio alla circolazione o comunque in tutti i casi in cui l'ente proprietario della strada abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo, definendo anche gli spazi riservati a questa particolare categoria di veicoli (Cfr. Cass. Ordinanza n° 258/14 del 09/01/2014);
ferma restando l'eventuale ulteriore disciplina della circolazione e della sosta nelle piazze, vie e slarghi del centro storico cittadino a carattere contingibile, urgente e/o comunque temporaneo, perché collegata al verificarsi di eventi particolari e/o manifestazioni civili e religiose, sagre ecc. comunque patrocinate dall'Amministrazione;
ferme restando tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze del centro storico cittadino, che rimangono in vigore se non in contrasto con la presente;
visti gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del vigente D. Lgs. 267/2000, visto il decreto n. 01 del 03/01/2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale;

ORDINA

1. **per il periodo dal 15/06/2020 al 30/06/2020, l'Area Pedonale Urbana** nelle vie e piazze del centro storico cittadino **sarà attivata con il seguente orario**: **tutti i giorni dalle ore 17:30 alle ore 19:45**, eccezion fatta per il mercoledì ed il sabato mattina – giorni di mercato settimanale – per i quali resta ferma la disciplina di cui all'ordinanza 69/2015, oltre quanto stabilito con le ordinanze in materia di disciplina dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato, adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
2. **all'interno dell'Area Pedonale Urbana**, **potranno circolare solo i veicoli indicati dall'articolo 3, comma 1°, n° 2 del codice della strada, ovvero:**
   a. **i veicoli in servizio di emergenza;**
   b. **i velocipedi;**
   c. **i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedite capacità motorie che espongano in modo ben visibile la speciale autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);**
   d. **i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;**
3. in tutte le vie, piazze e slarghi inclusi nel perimetro dell'Area Pedonale Urbana sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli, eccezion fatta per i veicoli di cui al precedente punto 2, lettere dalla a. alla d.
4. **limitatamente al periodo dal 15/06 al 30/06 e per i soli veicoli che dovessero trovarsi in sosta in Piazza Garibaldi al momento dell'attivazione dell'APU, sarà loro consentito di uscire dalla piazza ed abbandonare l'APU per non farvi più rientro fino al termine della sua attivazione (ore 19:45 come indicato al punto 1), transitando per Via Diaz e Via Licinia/Porta Borea e, qualora le dimensioni del veicolo non consentano di percorrere tali strade, sarà loro permesso uscire dalla Piazza Garibaldi transitando su Corso Vittorio Emanuele in direzione dell'intersezione con Via Licinia per poi dirigersi verso Porta Borea/Circonvallazione.** In tali fasi dinamiche della circolazione il conducente del veicolo dovrà tenere conto della circostanza che all'interno dell'APU possono esservi dei pedoni e quindi dovrà condurre il veicolo a velocità particolarmente moderata e tale da non mettere a repentaglio in alcun modo la sicurezza dei pedoni e di quanti circolino all'interno dell'APU stessa. L'Amministrazione comunale e lo scrivente sono sollevate da qualsiasi forma di responsabilità derivante da condotte dolose e/o colpose nella conduzione dei veicoli;
5. eventuali speciali autorizzazioni alla circolazione all' interno delle aree A.P.U. per altri veicoli oltre quelli indicati nel precedente punto 2, rilasciate tenendo conto delle particolari caratteristiche delle vie, piazze e slarghi incluse nell' Area Pedonale Urbana, dovranno preventivamente essere richieste al Comando della Polizia Locale, che potrà concederle previa valutazione delle effettive condizioni di contingibilità ed urgenza del richiedente. La circolazione eventualmente concessa in deroga con tale autorizzazione dovrà avvenire nel massimo rispetto della sicurezza dei pedoni presenti all' interno dell'A.P.U. e sotto il controllo del personale della Polizia Locale. A tal fine si rammenta che le principali vie e piazze incluse nell' A.P.U. sono presidiate anche con un sistema di videosorveglianza urbana regolarmente approvato in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica e le immagini ed i filmati potranno essere utilizzati come prova delle violazioni commesse (art. 3 del vigente regolamento comunale sulla videosorveglianza, approvato con deliberazione C. C. n° 47 del 29/11/2013). Le autorizzazioni in deroga eventualmente concesse, da esporre visibilmente sul parabrezza del veicolo e/o da esibire a richiesta da parte di uno degli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del vigente Codice della Strada, sono riferite esclusivamente ai veicoli in esse indicate; sono valide esclusivamente per il tempo in esse indicato; hanno sempre carattere di contingibilità ed urgenza; sono personali e non cedibili a terzi. Esse sono sempre rilasciate fatte salve le responsabilità dell'Amministrazione Comunale e dell'autorità che le rilascia, che sono manlevate da qualsiasi forma di responsabilità derivante da condotte dolose o colpose nella guida del veicolo eventualmente autorizzato;
6. processioni, cortei funebri, manifestazioni con corteo e simili che dovessero svolgersi nelle ore e nei giorni in cui vige l'area pedonale urbana, dovranno essere preventivamente comunicate e – se necessita in base alla normativa vigente – autorizzate, conformemente anche alle vigenti norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R. D. 18 giugno 1931 n° 773 e s. m. e i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e s. m. e i.) e dovranno svolgersi sotto il controllo del personale della Polizia Locale;

7. **l'Area Pedonale Urbana ed i relativi divieti di transito, circolazione, sosta e fermata sono istituiti ferme restando le favorevoli condizioni meteo**. Non appena dovessero riscontrarsi condizioni meteorologiche avverse (pioggia e/o altre condizioni meteo non compatibili con il mantenimento dell'APU) gli agenti di Polizia Locale in servizio, verificata preventivamente la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza per i pedoni eventualmente ancora circolanti, provvederanno all'immediata e definitiva rimozione della segnaletica indicante l'area pedonale, fermi restando tutti i divieti e le regolamentazioni della sosta operanti nelle vie e piazze del centro storico;
8. **dal 15/06/2020 al 30/06/2020, l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 nel tratto di C.so Vittorio Emanuele incluso tra Vico Angelo Vassallo e Via del Teatro.**

Dispone

1. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
   - alla Prefettura di Pescara;
   - al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
   - al Signor Presidente dell'ACAA - Associazione Commercianti Artigiani Angolani – affinché ne dia la massima diffusione;
2. che tutti i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi operativi e chiaramente percepibili mediante l'apposizione dell'idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
3. che gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modifiche ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale - Capo Settore 4° - e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Città Sant'Angelo, lì 11/06/2020

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. MARZUOLI LUCA[i]

[i] Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA , il 11/06/2020